



Saluzzo, lì 25 febbraio 2021

Egr.

**CLIENTE**

Prot. n. 15/21/FISC

---

## **AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCOUO: ASPETTI FISCALI PER AZIENDA E LAVORATORE**

Durante il rapporto lavorativo può capitare che, per esigenze di servizio, venga assegnato al lavoratore l'utilizzo di un'auto aziendale per **uso promiscuo** (lavorativo e personale insieme).

### **DEDUZIONE DEI COSTI PER L'AZIENDA**

Il datore di lavoro, in caso di concessione dell'auto ad uso promiscuo, può **dedurre i costi fino al 70%, senza** applicazione di alcun **tetto massimo** al valore di acquisto.

Il datore può dedurre i costi fino al 70%, alla circostanza che:

- L'uso aziendale del veicolo sia **compatibile** con le mansioni del dipendente;
- L'assegnazione deve risultare dal **contratto di lavoro**, o da idonea documentazione da conservare sia in azienda sia con la documentazione del veicolo;
- L'assegnazione dovrà coprire la **maggior parte del periodo di imposta**.

### **DETRAZIONE IVA PER L'IMPIEGO DEL MEZZO**

Recentemente l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione dell'Iva relativa ai costi di acquisto e di impiego di autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. È stato precisato che:

- È riconosciuta la **detrazione Iva** nella misura del **40%** relativa alle spese di acquisto e impiego dei veicoli stradale utilizzati ad uso promiscuo;



- È possibile fruire della detrazione **integrale** esclusivamente nell'ipotesi di veicoli assegnati in uso promiscuo, con addebito a carico del lavoratore del corrispettivo relativo **all'uso privato** da parte del dipendente. Se non viene addebitato alcun corrispettivo per l'uso dell'auto, la società può detrarre l'iva nella misura del 40%.

## **TASSAZIONE IN CAPO AL LAVORATORE: NOVITÀ PER CONTRATTI STIPULATI DAL 1° LUGLIO 2020**

Il lavoratore, che trae beneficio dall'utilizzo dell'auto **anche per fini personali**, è tenuto a versare i contributi e le imposte sulla retribuzione figurativa corrispondente al fringe benefit ricevuto.

Per le **autovetture, gli autoveicoli, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori, di nuova immatricolazione**, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a **60 gr per chilometro** (g/Km di CO<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo ai dipendenti o agli amministratori di società, con **contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020**, l'importo del fringe benefit da tassare per **l'uso privato** del mezzo viene ridotto **dall'attuale 30% al 25%** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di **15 mila chilometri** calcolato sulla base Tabelle ACI.

La tabella seguente, indica sinteticamente il **nuovo sistema di tassazione** riservato esclusivamente ai **contratti stipulati dal 1° luglio 2020**:

<b>Emissione di CO<sub>2</sub> del veicolo</b>	<b>% su importo di percorrenza</b>
Fino a 60 g/km	25%
da 61 a 160 g/km	30%
da 161 a 190 g/km	50%
oltre 190 g/km	60%

In pratica, la finalità è quella di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli **meno inquinanti**, con un valore del **benefit da tassare più basso**, aumentando invece la base imponibile del calcolo della tassazione nel caso di utilizzo di veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/Km.